

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia

<p>Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....</p> <p>Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....</p>	<p>Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore</p> <p>Membro designato da Confindustria, di concerto con Concommercio, Confagricoltura e Confartigianato.</p> <p>[Estensore]</p>
---	---

nella seduta del 10.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente lamenta l'ingiustificato rifiuto di pagare alcuni assegni bancari da lui tratti su di essa e ne chiede la condanna al risarcimento in suo favore di complessivi 50.000 euro, sia a titolo di danni morali e di immagine (nei confronti dei propri fornitori) sia per il rimborso delle spese derivanti dal mancato pagamento degli assegni emessi. Il ricorrente, infine, chiede la condanna dell'intermediario a inviare una lettera di scuse a lui e a tutte le persone alle quali, dando per impagati gli assegni in questione, avrebbe causato un danno.

Il ricorrente aveva, da tempo, sottoscritto i servizi di *home banking*, per i quali l'intermediario aveva attivato una branca operativa con denominazione propria,



che si avvaleva per la concreta operatività bancaria (ad esempio per il rilascio dei *carne* di assegni) di una delle agenzie della resistente.

Dal 1° novembre 2009, nell'ambito di una riorganizzazione del Gruppo, la branca operativa con denominazione propria iniziava a operare come nuovo ente bancario, con un proprio codice ABI, acquisendo l'agenzia ove prima operava, che oggi ne costituisce la sede.

Il resistente lamenta, innanzitutto, di non avere ricevuto alcuna informazione da parte dell'intermediario circa la cessione dell'agenzia presso cui intratteneva i rapporti bancari (e della relativa clientela) al nuovo ente bancario, come nuova banca del Gruppo né, soprattutto, circa le conseguenze che il cambiamento del codice ABI avrebbe potuto avere, in particolare, sul pagamento degli assegni già in suo possesso e riportanti il "vecchio" codice ABI della resistente.

Del tutto ignaro, quindi, dell'intervenuta cessione dell'agenzia e del cambiamento del codice ABI, il ricorrente – nel novembre 2009, a gennaio e a marzo del 2010 – traeva tre assegni sul suo conto corrente *on line*, conto munito delle somme necessarie, in favore di due suoi fornitori. Tutti gli assegni erano d'importo inferiore ai 3.000 euro e, come tali, erano negoziati elettronicamente in *check truncation*.

I primi due assegni erano tratti in favore di uno stesso fornitore, rispettivamente per 1.500 e 2.000 euro, e il terzo assegno in favore di un altro fornitore per 2.602,81 euro.

Gli assegni in questione, quindi, riportavano ancora l'ABI e il CAB dell'agenzia quando ancora apparteneva alla resistente,.

I titoli, tuttavia, una volta versati dai beneficiari, erano segnalati in procedura come "impagati" e gli accrediti delle relative somme venivano conseguentemente stornati. In un caso, come specificato dal ricorrente, la banca negoziatrice addebitava poi al beneficiario spese per 14 euro (7 per ognuno dei due assegni stornati).

A seguito dell'accaduto, quindi, il primo fornitore comunicava al ricorrente che non intendeva proseguire le relazioni d'affari con lui, mentre il secondo che non avrebbe più accettato pagamenti se non in contanti.

Al conseguente reclamo del ricorrente del 25 gennaio 2010, rivolto nei confronti sia della banca negoziatrice dei primi due assegni sia della banca trattaria, quest'ultima non forniva risposta.



Si costituiva parte resistente la quale, innanzitutto, presentava le proprie scuse per il comportamento della controllata, che non solo non ha riscontrato il reclamo del ricorrente ma non ha neppure investito della questione essa Capogruppo per competenza.

In argomento, la resistente faceva presente che il 1° novembre 2009 la propria agenzia n. [omissis] di Milano, presso cui il ricorrente intratteneva il rapporto di conto corrente *on line* e la relativa convenzione di assegno, cessava la propria “natura” di agenzia di appoggio per i clienti dei servizi *on line* e si trasformava in autonoma (sede della) banca *on line* del Gruppo, operante dal 1999 come branca operativa *on line* del Gruppo stesso e costituente dal 1° novembre 2009 un ente bancario a sé stante, con un proprio codice ABI.

La resistente precisava, quindi, di avere informato di tali eventi le banche corrispondenti, in particolare per quanto riguarda la presentazione di assegni bancari e le modalità relative al trattamento degli stessi, con messaggio al sistema bancario n. 097 del 19 e 27 ottobre 2009.

La resistente faceva poi presente che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), non grava sulla banca cedente alcun onere di comunicazione della cessione nei confronti della clientela e che gli assegni in argomento, negoziati in *check truncation* dalla corrispondente, sono stati trattati in conformità alle disposizioni contenute nel suindicato messaggio (il primo assegno con data di regolamento 2/12/2009 e data di emissione 30/11/2009 ed il secondo con data di regolamento 15/01/2010 e data di emissione 14/01/2010).

La banca riferiva poi che i due assegni, ripresentati materialmente all'incasso il 3/12/2009 e il 19/01/2010, erano stati regolarmente pagati al beneficiario, come da lettere di accredito allegate al ricorso. Le scritture contabili, inoltre, sono avvenute in pari valuta, quindi senza aggravio per il beneficiario, mentre sono stati addebitati 7 euro cadauno per spese di impagato, che sono già state rimborsate al ricorrente il 6/5/2010.

Alla luce di quanto esposto, la resistente dichiarava di non riscontrare elementi tali da giustificare alcuna irregolarità nel proprio comportamento.

Ancora. La resistente evidenziava come non vi fosse – in atti – alcuna prova circa un pregiudizio economico effettivo subito dal ricorrente, neanche d'immagine nei confronti del beneficiario degli assegni, essendo stati i titoli pagati in tempi

ristretti ed essendo state rimborsate le relative spese, concludendo per il rigetto integrale della domanda.

Diritto

Il ricorso non può essere accolto.

Non è stata, infatti, fornita adeguata dimostrazione del danno patrimoniale che il ricorrente assume di aver subito. Ed è d'altro canto difficile credere che la sua immagine commerciale sia stata lesa in modo apprezzabile, se si considera che almeno due degli assegni sono stati regolarmente accreditati al beneficiario, a seguito della loro ripresentazione, nel giro di pochi giorni.

Evidenza, nondimeno, il Collegio che il comportamento del resistente non può dirsi scevro di criticità, dal momento che un avviso al Cliente circa la modifica soggettiva del rapporto e dei codici identificativi della banca di riferimento e del conto corrente, anche se non espressamente previsto da specifiche disposizioni, era da ritenersi doveroso alla stregua dei generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti (Collegio di Milano, dec. 179/10; dec. 509/10). Si ritiene pertanto opportuno, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, rappresentare al resistente l'esigenza che, in occasione della cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 t.u.b., sia data ai singoli interessati tempestiva notizia dell'operazione e dei suoi riflessi sui rapporti ceduti che direttamente li riguardano.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE